



# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale

Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA

Indirizzo di PEI: [statesercito@esercito.difesa.it](mailto:statesercito@esercito.difesa.it) - Indirizzo di PEC: [statesercito@postacert.difesa.it](mailto:statesercito@postacert.difesa.it)

Allegati: 1 (uno)  
Annessi: 2 (due)

00187 Roma,  
Ten.Col. TRAVAGLIO, 3.8121  
[carlo.travaglio@esercito.difesa.it](mailto:carlo.travaglio@esercito.difesa.it)

OGGETTO: Voto per corrispondenza del personale delle Forze Armate temporaneamente all'estero per motivi di servizio o in missioni internazionali (art. 4-bis, legge n. 459/2001).  
Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Direttiva e Disposizioni Preliminari.

### A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^

Rif.:

- a. f.,n. M\_D A0D32CC REG2022 0124102, in data 13-04-2022, dello Stato Maggiore della Difesa (annesso in copia);
- b. f.,n. M\_D AVN55CD REG2022 0023672, in data 26-04-2022, del Comando Operativo di Vertice Interforze (annesso in copia).

^^

1. S'inviano, in annesso, per la diramazione fino ai minimi livelli, la Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa e le discendenti Disposizioni Preliminari emanate dal Comando Operativo di Vertice Interforze, alle quali si fa riferimento in "a." e "b.", recanti le disposizioni in merito all'applicazione, in ambito Difesa, della normativa vigente in materia di diritto al voto del personale temporaneamente all'estero per ragioni di servizio.
2. Al riguardo:
  - lo Stato Maggiore della Difesa, al pari di quanto fatto in occasione di precedenti referendum, al fine di assicurare la puntuale applicazione delle citate disposizioni ha individuato:
    - il Comando Operativo di Vertice Interforze, quale *focal point* per gli aspetti applicativi della norma, quali ad esempio l'individuazione del personale impiegato in missioni all'estero, l'emanazione di disposizioni tecnico-operative di dettaglio e l'adozione di ogni utile provvedimento per dare certezza nell'individuazione degli elettori all'estero;
    - l'Ufficio Generale Affari Giuridici dello Stato Maggiore della Difesa, quale *focal point* per gli aspetti giuridico-legali afferenti all'applicazione della normativa in argomento;
  - il prefato Comando Operativo di Vertice Interforze ha fornito le discendenti Disposizioni Preliminari al fine di consentire al personale nella fattispecie in esame di esercitare l'opzione di voto entro 32 giorni dalla data della consultazione elettorale in Italia.
3. Gli Organismi in indirizzo sono invitati ad assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente lettera, che sarà pubblicata sul sito *intranet* di Forza Armata.
4. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

**IL CAPO REPARTO**  
**(Gen.D. Gaetano LUNARDO)**

**ELENCO INDIRIZZI**

A COMANDO TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.	<u>SEDE</u>
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>
<u>Diramazione interna</u>	
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
VI REPARTO SISTEMI C5I	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE SICUREZZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
DIREZIONE DI INTENDENZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>SEDE</u>
UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE E CONTENZIOSO	<u>SEDE</u>



# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

## UFFICIO GENERALE AFFARI GIURIDICI

Prot. n.

All.: 4 (quattro).

**OGGETTO:** Voto per corrispondenza del personale delle Forze Armate temporaneamente all'estero per motivi di servizio o in missioni internazionali (art. 4-bis, Legge n. 459/2001).

*Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022.*

**Direttiva.**

<b>A</b>	<b>STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO</b>	<b><u>SEDE</u></b>
	<b>STATO MAGGIORE DELLA MARINA</b>	<b><u>ROMA</u></b>
	<b>STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA</b>	<b><u>ROMA</u></b>
	<b>COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI</b>	<b><u>ROMA</u></b>
	<b>SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA</b>	<b><u>ROMA</u></b>
	<b>COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE</b>	<b><u>ROMA</u></b>
	<b>COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE</b>	<b><u>ROMA</u></b>
	<b>COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI</b>	<b><u>ROMA</u></b>
	<b>COMANDO DELLE OPERAZIONI SPAZIALI</b>	<b><u>SEDE</u></b>

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. La legge n. 459/01 concernente l'esercizio del diritto di voto all'estero <sup>1</sup>(All. "A") prevede, in modo permanente, l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o in missioni internazionali. La norma prevede che, entro 32 giorni dalla data delle votazioni in Italia (**11 maggio p.v.**), si debba far pervenire l'opzione di voto per corrispondenza al Comune di iscrizione elettorale, tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'Interno. I destinatari della legge (art. 4-bis), per quanto concerne specificamente l'Amministrazione della Difesa, sono così individuabili:
  - a. appartenenti alle Forze armate/Arma dei Carabinieri temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
  - b. dipendenti dell'Amministrazione Difesa temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della Legge 27.10.1988, n. 470,

<sup>1</sup> Come modificata dalla Legge 6 maggio 2015, n. 52 e da ultimo dalla legge n. 165/17 – ROSATELLUM.

nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

2. In attuazione della normativa citata, in particolare dell'art. 4-bis (L. 459/01), è stata sottoscritta il 4 dicembre 2015 (**All. "B"**) una Intesa interministeriale che disciplina le modalità di:
- a. individuazione degli elettori che optano per il voto per corrispondenza;
  - b. predisposizione e recapito dei plichi nei Paesi dove non è ammesso il voto per corrispondenza;
  - c. inoltro in Italia delle buste con i voti espressi.

**I termini di cui alle disposizioni del para1.2 di tale Intesa, entro cui far pervenire l'opzione di voto per corrispondenza al Comune di iscrizione elettorale, sono automaticamente estesi a 32 giorni, ai sensi della citata novella legislativa (di cui all'art. 6, comma 2, lett. a. della menzionata L. n 165/17), precisando la possibilità di esercitare l'opzione di voto anche per il tramite del proprio Comando che, a sua volta, provvederà tempestivamente a trasmetterla all'Ufficio Consolare competente.**

3. Ciò premesso, al fine di una puntuale applicazione della normativa vigente e per garantire l'esercizio del diritto di voto al personale della Difesa, temporaneamente all'estero per ragioni di servizio, dispongo quanto segue:

a. il COVI:

- (1) è designato *focal point* - relativamente al personale impegnato nello svolgimento di missioni internazionali, individuato ai sensi dell'articolo 4-bis, 5° comma della citata legge e dell'articolo 1, della menzionata Intesa interministeriale - per tutti gli adempimenti discendenti dall'applicazione della normativa di che trattasi, emanando le conseguenti disposizioni di dettaglio tecnico-operativo, da inviare per opportuna conoscenza anche all'UGAG dello SMD;
- (2) adotta ogni utile provvedimento affinché sia "*crystallizzata*" la situazione del personale all'estero per tutto il periodo interessato dalle procedure pre-elettorali, evitando avvicendamenti, al fine di dare certezza nell'individuazione degli elettori ammessi all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero;
- (3) individua i Comandi di appartenenza o di impiego chiamati a gestire gli adempimenti stabiliti dalla Legge n. 459/01 e ad interagire con l'Ufficio Consolare di competenza nell'ottica del consolidato spirito di collaborazione. Tali Comandi provvedono anche a divulgare - capillarmente - la presente Direttiva completa dei relativi annessi afferenti alla modulistica da utilizzare per l'esercizio del diritto di opzione (**All. "C"**);
- (4) può avvalersi della collaborazione/supporto - ove ritenuto necessario - degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- (5) provvede, di concerto con lo Stato Maggiore della Marina, agli adempimenti discendenti dall'Intesa interministeriale, firmata tra la Difesa, il Ministero dell'Interno ed il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto da parte del personale imbarcato su Unità Navali in corso di navigazione in prossimità delle date fissate per le consultazioni;
- (6) si interfaccia direttamente, per il personale di competenza, con il MAECI e MININTERNO;
- (7) monitorizza sempre, relativamente al personale di competenza, lo sviluppo degli eventi e le risultanze numeriche complessive finali della partecipazione al voto degli elettori e fornisce tali dati all'UGAG dello SMD per il punto di situazione globale definitivo;

- b. l'UGAG dello SMD è designato *focal point*, per gli aspetti giuridico-legali, afferenti l'applicazione della normativa in tema di voto all'estero e dell'Intesa interministeriale discendente (*e-mail*: [ugag.legale@smd-difesa.it](mailto:ugag.legale@smd-difesa.it));
  - c. i Reparti/articolazioni dello SMD provvederanno a diramare la Direttiva e annessa normativa e modulistica verso ogni organismo all'estero direttamente dipendente;
  - d. il Segretariato Generale della Difesa/DNA vorrà fornire ogni forma di collaborazione per quanto di eventuale competenza;
  - e. i Capi Delegazione/Rappresentanze/Addetti Militari all'estero, a loro volta, assicureranno la capillare diffusione della normativa e modulistica di riferimento al personale interessato.
4. In ragione dei quesiti pervenuti in occasione di precedenti consultazioni referendarie e politiche, in tema di eventuali rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio del diritto di voto anche di personale in servizio in Italia, ma iscritto nelle liste elettorali di comuni diversi da quello di servizio, si richiamano le disposizioni normative primarie e regolamentari di cui all'art. 118 della L. n. 48/56 e del relativo D.P.R. n. 361/57 e discendente D.M. del 5 marzo 1992 (All. "D"), concernente i limiti di tempo entro cui può essere riconosciuto il trattamento economico.
5. Le SS.LL. vorranno diramare capillarmente i contenuti della Direttiva ed i relativi allegati, affinché tutta la catena gerarchica dipendente sia informata della materia e dei discendenti adempimenti da assolvere, nell'ottica della più ampia attività di sensibilizzazione del personale.
6. Per quanto non specificato nella presente Direttiva si fa rinvio ai contenuti integrali della Legge n. 459/01 con le *s.m.i.* e dell'Intesa interministeriale discendente e, comunque, sarà cura dello Stato Maggiore della Difesa diramare ulteriori disposizioni integrative e/o modificative, in applicazione di eventuali circolari diramate dai Dicasteri interessati (MININTERNO e MAECI).

*d'ordine*

**IL CAPO UFFICIO GENERALE**  
(Gen. D. CC Giovanni CATALDO)

(Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005)

**Legge 27 dicembre 2001, n. 459****Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero****4-bis.**

1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale **entro il trentaduesimo giorno** antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1 [4].

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. **Entro il ventottesimo giorno** antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle **Forze armate ed alle Forze di polizia** temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno [5].

Note:

[4]Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), L. 3 novembre 2017, n. 165, a decorrere dal 12 novembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della medesima Legge n. 165/2017

[5]Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 37, lettera a), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

20.

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

1-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4-*bis*, non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge [24].

2. Gli elettori residenti negli Stati di cui al comma 1-*bis*, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio [25].

Note:

[24]Comma aggiunto dall'art. 2, comma 37, lettera f), n. 1), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

[25]Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lettera f), n. 2), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.



**Intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa di attuazione dell'art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.**

*Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito MAECI), nella persona del Sottosegretario di Stato dott. Mario Giro, il Ministero dell'interno (di seguito MI), nella persona del Sottosegretario di Stato on. Gianpiero Bocci ed il Ministero della difesa (di seguito MD), nella persona del Sottosegretario di Stato on. Domenico Rossi, concordano le seguenti modalità per l'esercizio di voto del personale delle forze armate e delle forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e dei dipendenti della pubblica amministrazione in servizio all'estero, di cui all'art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.*

## **1 - Individuazione degli elettori che optano per il voto per corrispondenza**

### **1.1 Attività preliminari**

1.1.1. In occasione di ciascuna votazione, il MI fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali ai sensi dell'articolo 4 bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001.

1.1.2. Il MD, entro dieci giorni dall'indizione delle votazioni, trasmette al MAECI e al MI l'elenco e la consistenza dei reparti presenti all'estero impegnati in missioni internazionali, con l'indicazione della località all'estero in cui si svolge la loro missione, nonché delle unità navali, con l'indicazione dei porti d'attracco.

### **1.2 Presentazione dell'opzione per il voto per corrispondenza**

1.2.1. Gli elettori di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001 possono presentare l'opzione di cui al comma 1 del medesimo articolo 4-bis al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Le opzioni contengono i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, sesso, Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

1.2.2. Gli elettori di cui all'articolo 4-bis, comma 5, della legge n. 459/2001 possono presentare l'opzione per il tramite del proprio comando. Il comando trasmette senza indugio le opzioni tempestivamente presentate all'ufficio



consolare competente, avvalendosi di mezzi telematici e, possibilmente, del Servizio pubblico di connettività.

1.2.3. Gli elettori di cui all'articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 459/2001 possono presentare l'opzione tramite l'ufficio consolare competente per territorio.

1.2.4. L'ufficio consolare trasmette senza indugio le opzioni al comune competente con mezzi telematici.

### **1.3 Elenchi dei dichiaranti e nulla osta**

Ricevuta l'opzione, il comune trasmette immediatamente in via informatica al MI l'elenco degli elettori che hanno esercitato l'opzione, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data delle consultazioni il MI comunica l'elenco dei suddetti elettori al MAECI, suddivisi per circoscrizione consolare, per la trasmissione agli uffici consolari competenti.

## **2 Predisposizione e recapito dei plichi nei Paesi dove non è ammesso il voto per corrispondenza**

### **2.1. Plichi elettorali: predisposizione e consegna alle sedi estere**

2.1.1 Il MAECI invia agli uffici all'estero le istruzioni utili a predisporre e trasmettere i plichi destinati agli elettori temporaneamente all'estero presenti nella circoscrizione consolare di competenza.

2.1.2 In caso di difficoltà a provvedere in loco, il MAECI stampa, predispone e spedisce tramite il corriere diplomatico alle sedi interessate i plichi elettorali.

2.1.3 Nei casi di cui al paragrafo 2.1.2, per reparti di elevata consistenza o per altre speciali contingenze, il MD trasporta con propri vettori i plichi elettorali alle sedi estere, secondo una pianificazione concordata preventivamente con il MAECI. In tali casi, il MAECI consegna al MD per ciascuna sede estera interessata una bolgetta diplomatica sigillata contenenti i plichi elettorali. Le bolgette sono consegnate dal MD all'ufficio consolare competente secondo modalità con questo concordate.

### **2.2 Invio dei plichi agli elettori e restituzione delle buste con i voti espressi**

2.2.1 I plichi destinati ad appartenenti alle forze armate e di polizia impegnati in missioni internazionali sono consegnati dall'ufficio consolare al comandante o ad altro componente del reparto. Di tale operazione è redatto verbale.

2.2.2 I plichi destinati agli elettori di cui all'articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 459/2001 sono consegnati a cura dell'ufficio consolare.



ALL" C "

REFERENDUM ABROGATIVI DEL GIUGNO 2022

OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER L' ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

( art. 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della Legge n. 459/2001)

(1) Al Comune di \* [ ] Prov. di \* [ ]

Il/La sottoscritto/a

Cognome\* [ ]

Nome\* [ ]

Cognome del coniuge/unito civilmente [ ]

Comune Italiano o luogo estero di nascita\* [ ]

Stato di nascita [ ]

Provincia Italiana di nascita [ ] Data di nascita\* [ ] / [ ] / [ ] Sesso M [ ] F [ ]

Codice fiscale [ ]

ESTERO

Consolato di competenza\* [ ]

Stato\* [ ]

Località\* [ ]

Provincia/Contea/Regione [ ]

Presso [ ] PoBox [ ]

Indirizzo temporaneo all'estero\* [ ]

CAP [ ]

Telefono [ ] Fax [ ] e-mail [ ]

ITALIA

Indirizzo di residenza in Italia\* [ ]

CAP [ ] Comune\* [ ] Provincia\* [ ]

consapevole che, in applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 - ed ai fini della propria iscrizione nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente all'estero per i referendum abrogativi del giugno 2022 - di voler optare in tali consultazioni per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero (non essendo, quindi, inserito nelle liste degli elettori del territorio nazionale) in quanto temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento dei referendum per :

Indicare una delle seguenti motivazioni\*

- Lavoro, presso [ ]
Studio, presso [ ]
Cure mediche, presso [ ]
In servizio, ai sensi dei commi 5 o 6 dell'art. 4-bis L. n. 459/01, presso [ ]

oppure in quanto

- Familiare convivente del seguente elettore: Cognome e Nome [ ] che è temporaneamente all'estero per motivi di [ ] Presso [ ] ed è iscritto nelle liste del comune italiano di [ ] Provincia [ ]

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserimento nell'elenco degli elettori che votano per corrispondenza per i referendum.

Luogo e data

Firma leggibile dell'elettore

NOTA : (1) La presente opzione, indirizzata al comune italiano di iscrizione nelle liste, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ E DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE L' 11 MAGGIO 2022 via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano, anche tramite terze persone.

\* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. <i>D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361</i>				Articoli riassetati nel COM <i>D.Lgs. n. 66/10</i>	
D.P.R.	361	1957	art. 7, lett. h)	1485	<i>Cause di ineleggibilità al Parlamento</i>
			art. 38, lett. c)	1492	<i>Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale</i>
			art. 48	1489	<i>Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico</i>
			art. 49	1490	<i>Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio</i>

#### Art. 1490 Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.
2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta.
3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.
4. E' fatto loro divieto di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

#### Art. 1491 Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.

### Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

*DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361*

*Estratto*

#### Riduzioni tariffe di viaggio e rimborsi spese

116. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46). In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

117. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47). ~~Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa~~ <sup>(290)</sup>.

<sup>(290)</sup> Le agevolazioni di viaggio previste dal presente articolo sono state abolite dall'art. 20, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

**118.** (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48). Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto <sup>(291)</sup>.

<sup>(291)</sup> Vedi il D.M. 5 marzo 1992.

**Rideterminazione dei limiti di tempo entro i quali può essere riconosciuto il trattamento economico di missione al personale che si reca a votare**

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1992

2. Il trattamento di cui al precedente articolo può essere riconosciuto al solo personale che dimostri di aver ottemperato al trasferimento di residenza nella località sede di servizio nei termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

**Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.**

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223

**Art. 13 Dichiarazioni anagrafiche.**

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero (17);
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza (18);
- c) cambiamento di abitazione (19);
- d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- e) cambiamento della qualifica professionale;
- f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 **devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti**. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno (20).

3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni (21).

3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (22).

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

(17) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(18) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(19) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(20) Comma così sostituito dal n. 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154.

(21) Comma così sostituito dal n. 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154.

(22) Comma inserito dal n. 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154.



# COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE

Prot. n. \_\_\_\_\_  
All. 3; ann. 1

00175 – Roma, 20/04/2022  
PdC: Ten. Col. Mari (Tel. 2.9884)

**OGGETTO:** Referendum popolare sulla Giustizia del 12 giu. 2022. Disposizioni preliminari per le operazioni di voto dei militari temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali.

## **A Elenco indirizzi in Allegato “A”.**

~~~~~

### Riferimenti:

- a. Decreto del Presidente della Repubblica del 6 Apr. 2022;
- b. Legge 27 dicembre 2001, n. 459 (art. 4-bis commi 1, 2, 5 e 6), come modificato dalle Leggi 52/2015 e 165/2017;
- c. Protocollo di intesa tra MAECI, Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa del 4 dicembre 2015;
- d. Direttiva SMD “Voto per corrispondenza del personale delle FA temporaneamente all'estero per motivi di servizio o in missioni internazionali” del 13 apr. 2022 (Annesso).

~~~~~

1. Con il Decreto in rife. a. è stato indetto il referendum in oggetto. La legge 27 dicembre 2001 n. 459 (art. 4-bis commi 1, 2, 5 e 6), come modificata dalle Leggi 52/2015 e 165/2017 (rif. b), prevede che le operazioni di voto possano avvenire, per i cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio/missioni internazionali, per corrispondenza.

Le operazioni di voto per il personale appartenente ai Contingenti militari impegnati in Missioni all'estero saranno quindi svolte sulla base di accordi tra gli Uffici Consolari competenti per area e i rispettivi Comandi di appartenenza/impiego in Teatro Operativo all'estero, in una finestra temporale che tenga conto delle esigenze operative, con indicazioni che verranno fornite con successiva comunicazione.

2. In virtù delle norme attualmente in vigore (rife. b.), il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia impossibilitato a votare in Italia perché impegnato in servizio o in Missioni fuori area **nel periodo in cui ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale**, potrà esercitare il diritto di voto all'estero<sup>1</sup>, presentando la propria opzione **entro 32 giorni<sup>2</sup> dalla data della consultazione elettorale in Italia (ovvero entro l'11 magg. 2022)**:

---

<sup>1</sup> Per i dipendenti della A.D. temporaneamente all'estero per motivi di servizio (es. frequenza Corsi) qualora la durata della permanenza sia superiore a 3 mesi; diversamente, per il personale impegnato nello svolgimento di missioni internazionali tale vincolo temporale non sussiste (es. militare in missione immesso il giorno 23 marzo, anche per un periodo di pochi giorni).

- autonomamente, al Comune di appartenenza (tramite posta, telefax, posta elettronica, anche non certificata o recapitata a mano) o per il tramite di terze persone;
- per il tramite del proprio Comando, secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa in rife. c., solo qualora impossibilitati a comunicare con mezzi telematici o con servizi di pubblica connettività.

In entrambi i casi, l'opzione di voto dovrà essere formulata attraverso la compilazione del modulo in **Allegato "B"**, corredato di una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. In considerazione della:

- ristrettezza dei tempi utili per lo svolgimento delle operazioni pre-elettorali;
- disomogenea situazione dei Teatri Operativi, quanto alla possibilità di accedere individualmente a strumenti telematici che assicurino il contatto diretto tra l'elettore e il comune di appartenenza;
- attuale situazione epidemiologica mondiale (COVID 19),

si dispone che le Autorità in indirizzo schierate fuori dai confini nazionali:

a. raccolgano i nominativi del personale alle proprie dipendenze che, in base a quanto indicato al precedente punto 2, intenda avvalersi dell'opzione di voto con l'inoltro del cit. **Allegato "B"**;

b. entro l' 11 mag. 2022:

- (1) favoriscano, avvalendosi di mezzi telematici, l'inoltro diretto delle opzioni di voto ai Comuni di appartenenza da parte dei militari. Ove non possibile, inviino la documentazione prodotta dal personale votante all'Ufficio Consolare competente;
- (2) prendano accordi diretti con gli Uffici Consolari competenti per la definizione delle modalità di dettaglio delle operazioni elettorali e l'individuazione di eventuali criticità;
- (3) provvedano ad inoltrare il foglio elettronico riepilogativo (**Allegato "C"**) dei dati di **tutto** il personale che abbia espresso opzione di voto<sup>3</sup> all'Ufficio Consolare competente e, per conoscenza, a questo Comando (punti di contatto indicati al successivo para. 11), allegando, **per il solo citato Ufficio Consolare**, i moduli in **Allegato "B"** relativi al personale che non ha inviato richiesta diretta al Comune di appartenenza.

Laddove più articolazioni di Comando/Staff, anche relative a Missioni differenti, coesistano presso la stessa sede/paese estero, è demandato all'Ufficiale più elevato in grado di coordinarsi

---

<sup>2</sup> Art. 4-bis, comma 2, Legge 27 dicembre 2001, n. 459 come modificata dalla Legge n. 52/2015. Oltre tale data non sarà più possibile esprimere la preferenza di voto all'estero.

<sup>3</sup> Sia che il personale abbia presentato l'opzione di voto direttamente che per il tramite del Comando di appartenenza.

con le Missioni/articolazioni e le Autorità consolari, per definire un punto di raccolta unico dei dati e il successivo inoltro agli uffici consolari di competenza, comunicando a questo Comando le procedure concordate.

4. Sulla base delle esigenze operative in atto, gli Stati Maggiori/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in indirizzo avranno cura di:
  - informare il personale di prevista immissione che ha facoltà di votare in Teatro, previa comunicazione della propria opzione di voto direttamente al comune di appartenenza, attraverso il cit. modulo in **Allegato "B"**;
  - inviare ai Comandi in Teatro e, per conoscenza a questo Comando, la lista nominativa del predetto personale che ha provveduto alla comunicazione dell'opzione di voto al proprio comune di appartenenza.
5. Il personale imbarcato su unità navali in corso di navigazione nell'ambito di missioni internazionali in prossimità della data fissata per le votazioni, potrà esercitare il proprio diritto di voto fatti salvi gli adempimenti descritti al paragrafo 3. Le attività preparatorie faranno capo agli Uffici Consolari del Paese presso il quale, compatibilmente con la situazione operativa, è stato designato un porto di attracco.

Il porto di attracco designato dovrà essere comunicato a questo Comando, contestualmente all'inoltro del foglio elettronico al cit. **Allegato "C"**, previo accordo con gli uffici consolari competenti, non oltre la data del **29 apr. p.v.**


Il personale imbarcato su unità navali in corso di navigazione in prossimità della madrepatria potrà, compatibilmente con la situazione operativa, esercitare il proprio diritto di voto presso i seggi elettorali di un porto nazionale, secondo la legge vigente.
6. Gli SM di FA, il C.do Generale dell'Arma dei Carabinieri, il CII, il COFS, il COR ed il COS vogliano portare a conoscenza di tutto il personale dipendente che, a vario titolo, opera o opererà all'estero nel periodo di esercizio delle votazioni, delle disposizioni contenute in questo documento, al fine di consentirne la massima divulgazione fino ai minori livelli.
7. Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni di dettaglio relativamente alle procedure pre-elettorali nonché alle modalità ed alle date effettive di esercizio delle votazioni che si svolgeranno, verosimilmente, nel periodo compreso tra il **25 mag. ed il 07 giu. 2022**. I plichi elettorali, salvo disposizioni diverse, dovranno essere fatti recapitare agli Uffici Consolari di competenza entro e non oltre le ore 15.00 (ora locale) del **09 giu. 2022**.
8. Questo Comando, al fine di cristallizzare la situazione del personale all'estero e, conseguentemente, rendere possibile l'esercizio dell'opzione di voto all'estero a chi ne abbia



fatto richiesta, emanerà precise disposizioni che limiteranno l'immissione/rientro di personale, anche in licenza<sup>4</sup>, fatto salvo che per imprescindibili motivi di servizio e/o di sicurezza.

9. Ulteriori dettagli circa le modalità specifiche di effettuazione delle operazioni di voto per corrispondenza, modulistica di interesse ed indirizzi mail possono essere reperiti sui rispettivi siti *web* del:
  - a. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
  - b. Ministero dell'Interno;
  - c. Comune di residenza.
10. Sia data capillare diffusione al personale dipendente della direttiva di SMD in "rif. d", in annesso.
11. Punti di contatto presso il Comando scrivente:
  - a. Ten. Col. SIMONETTI – 2029049 (mil.) – [j5.piani.operativi.roe.capo.sez@coi.difesa.it](mailto:j5.piani.operativi.roe.capo.sez@coi.difesa.it);
  - b. Ten. Col. MARI – 2029884 (mil.) – [j5.piani.operativi.roe.addetto1@coi.difesa.it](mailto:j5.piani.operativi.roe.addetto1@coi.difesa.it);
  - c. 1° Mar. FERRARI – 2029304 (mil.) – [j5.piani.operativi.roe.addetto2@coi.difesa.it](mailto:j5.piani.operativi.roe.addetto2@coi.difesa.it).

d'ordine  
**IL CAPO DI STATO MAGGIORE**  
*(Amm. Div. Valter ZAPPELLINI)*



---

<sup>4</sup> Si specifica che il personale che fa richiesta di esercitare l'opzione di diritto al voto all'estero, dovrà essere presente in Teatro al momento della votazione.

## ELENCO INDIRIZZI:

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI	
Ufficio Piani e Polizia Militare	<u>ROMA</u>
Ufficio Operazioni	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI - COE	<u>ROMA</u>
COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	<u>ROMA</u>
COMANDO SQUADRA AEREA	<u>ROMA</u>
COMANDANTE TG BALTIC	<u>ADAZI</u>
IT SNR JOINT ENTERPRISE	<u>PRISTINA</u>
IT NSE PRISTINA	<u>PRISTINA</u>
IT NCC CC JOINT ENTERPRISE - MSU	<u>PRISTINA</u>
IT NCC EI JOINT ENTERPRISE - MNBG-W	<u>BELO POLJE</u>
SENITOFF JOINT ENTERPRISE - NATO HQ	<u>SARAJEVO</u>
SENITOFF NHQ SK FYROM	<u>SKOPJE</u>
SENITOFF JOINT ENTERPRISE - MLO (PER IL TRAMITE DI DIFEITALIA BELGRADO)	<u>BELGRADO</u>
COMANDANTE ENHANCED VIGILANCE ACTIVITIES ROMANIA (PER IL TRAMITE DEL COMANDO SQUADRA AEREA)	<u>COSTANZA</u>
COMANDANTE TF AIR ISLANDA (PER IL TRAMITE DEL COMANDO SQUADRA AEREA)	<u>KEFLAVIK</u>
CTI UNITA' NAVALI DESIGNATE OP. SEA GUARDIAN (PER IL TRAMITE DI CINCNAV)	<u>BORDO</u>
SENITOFF EUCAP SAHEL MALI	<u>BAMAKO</u>
SENITOFF EUCAP SAHEL NIGER	<u>NIAMEY</u>
SENITOFF EUDEL	<u>TUNISI</u>
SENTIOFF EUTM RCA	<u>BANGUI</u>
SENITOFF ALTHEA	<u>SARAJEVO</u>
SENITOFF EULEX KOSOVO	<u>PRISTINA</u>
CTE UNITA' NAVALE DESIGNATA OP. ATALANTA (PER IL TRAMITE DI CINCNAV)	<u>BORDO</u>
IT SNR OP. ATALANTA/SENITOFF UK EU OHQ	<u>ROTA</u>
U. CLG OP. ATALANTA PRESSO EEAS/CPCC	<u>BRUXELLES</u>
IT SNR OP. IRINI	<u>ROMA</u>
U. CLG. OP. IRINI PRESSO EEAS/CPCC (PER IL TRAMITE DI HQ OP. IRINI)	<u>BRUXELLES</u>
SENITOFF EUTM MALI	<u>BAMAKO</u>
IT NCC EUTM SOMALIA	<u>MOGADISCIO</u>

IT NSE SOMALIA  
SENITOFF MINUSMA  
SENITOFF UNMOGIP  
SENITOFF UNFICYP  
SENITOFF MINURSO  
IT SNR UNIFIL  
IT NCC SHAMA/COMANDANTE JTF-L  
IT NSE NAQOURA  
IT NSE KUWAIT  
IT NCC AIR PRIMA PARTHICA  
IT NCC TF LAND PRIMA PARTHICA  
IT NCC TF CARABINIERI PRIMA PARTHICA  
IT NCC TF FS PRIMA PARTHICA  
SENITOFF NATO MISSION IRAQ  
SENITOFF CGNC10 MFO  
COMANDANTE JMOU BEIRUT  
COMANDANTE BMIS GIBUTI  
COMANDANTE TF IPPOCRATE  
COMANDANTE NAVE LIPARI - OP. MARE SICURO  
COMANDANTI UNITA' NAVALI OP. MARE SICURO (PER  
IL TRAMITE DI CINCNV)  
COMANDANTI UNITA' NAVALI SNMG2 (PER  
IL TRAMITE DI CINCNV)  
COMANDANTE MIBIL  
COMANDANTE TF AIR AL MINHAD  
CAPO DELEGAZIONE MICCD  
U. CLG. PRESSO EMIA/CPCO  
U. CLG. PRESSO MOD/PJHQ  
U. CLG. PRESSO US EUCOM  
U. CLG. PRESSO US AFRICOM  
IT SNR USCENTCOM  
IT SNR NAVCENTCOM BAHREIN  
SENITOFF CAOC - QATAR  
COM MIASIT  
COM MISIN  
U. CLG. PRESSO USSC

MOGADISCIO  
BAMAKO  
ISLAMABAD  
NICOSIA  
LAAYOUNE  
NAQOURA  
SHAMA  
NAQOURA  
ALI AL SALEM  
ALI AL SALEM  
ERBIL  
BAGHDAD  
BAGHDAD  
BAGHDAD  
SHARM EL SHEIKH  
BEIRUT  
GIBUTI  
MISURATA  
BORDO  
  
BORDO  
BORDO  
AS-SAMAIYAH  
AL MINHAD  
LA VALLETTA  
PARIGI  
LONDRA  
STOCCARDA  
STOCCARDA  
TAMPA  
MANAMA  
AL UDEID  
TRIPOLI  
NIAMEY  
GERUSALEMME

e, per conoscenza:

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA  
Segretariato Generale - Ufficio per gli Affari Militari  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ROMA

Ufficio del Consigliere Militare	<u>ROMA</u>
MINISTERO DELLA DIFESA	
Ufficio di Gabinetto	<u>ROMA</u>
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E	
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	<u>ROMA</u>
MINISTERO DELL'INTERNO	
Direz. Centrale servizi elettorali	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	
Ufficio Generale Affari Giuridici	<u>ROMA</u>
COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI SPECIALI	<u>ROMA</u>
AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA ESTERNA	<u>ROMA</u>
DIFEITALIA	<u>ABUJA</u>
DIFEITALIA	<u>ABU DHABI</u>
DIFEITALIA	<u>ADDIS ABEBA</u>
DIFEITALIA	<u>BAGHDAD</u>
DIFEITALIA	<u>BEIRUT</u>
DIFEITALIA	<u>BELGRADO</u>
DIFEITALIA	<u>BERLINO</u>
DIFEITALIA	<u>DOHA</u>
DIFEITALIA	<u>IL CAIRO</u>
DIFEITALIA	<u>ISLAMABAD</u>
DIFEITALIA	<u>LONDRA</u>
DIFEITALIA	<u>MADRID</u>
DIFEITALIA	<u>MASCATE</u>
DIFEITALIA	<u>MOGADISCIO</u>
DIFEITALIA	<u>OSLO</u>
DIFEITALIA	<u>PARIGI</u>
DIFEITALIA	<u>RABAT</u>
DIFEITALIA	<u>SKOPJE</u>
DIFEITALIA	<u>TEL AVIV</u>
DIFEITALIA	<u>TUNISI</u>
DIFEITALIA	<u>TRIPOLI</u>
DIFEITALIA	<u>VARSAVIA</u>
DIFEITALIA	<u>WASHINGTON</u>

**OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER L' ESERCIZIO DEL VOTO  
PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

( art. 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della Legge n. 459/2001)

(1) Al Comune di \*  Prov. di \*

**Il/La sottoscritto/a**

Cognome\*   
 Nome\*   
 Cognome del coniuge/unito civilmente   
 Comune Italiano o luogo estero di nascita\*   
 Stato di nascita   
 Provincia Italiana di nascita  Data di nascita\*  /  /   
 Sesso M  F   
 Codice fiscale

**ESTERO**

Consolato di competenza\*   
 Stato\*   
 Località\*   
 Provincia/Contea/Regione   
 Presso   
 PoBox   
 Indirizzo temporaneo all'estero\*   
 CAP   
 Telefono  Fax  e-mail

**ITALIA**

Indirizzo di residenza in Italia\*   
 CAP  Comune\*  Provincia\*

consapevole che, in applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 - ed ai fini della propria iscrizione nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente all'estero per i referendum abrogativi del giugno 2022 - di voler optare in tali consultazioni per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero (non essendo, quindi, inserito nelle liste degli elettori del territorio nazionale) in quanto temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento dei referendum per :

Indicare una delle seguenti motivazioni\*

- Lavoro, presso
- Studio, presso
- Cure mediche, presso
- In servizio, ai sensi dei commi 5 o 6 dell'art. 4-bis L. n. 459/01, presso

oppure in quanto

- Familiare convivente del seguente elettore: Cognome e Nome   
 che è temporaneamente all'estero per motivi di   
 Presso   
 ed è iscritto nelle liste del comune italiano di  Provincia

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserimento nell'elenco degli elettori che votano per corrispondenza per i referendum.

Luogo e data

Firma leggibile dell'elettore

**NOTA : (1)** La presente opzione, indirizzata al comune italiano di iscrizione nelle liste, **DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ E DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE L' 11 MAGGIO 2022** via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano, anche tramite terze persone.

\* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.

